



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 86 del 25/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 3, D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **11:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 86 del 25/09/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 3, D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

La GIUNTA COMUNALE:

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2021, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2021/2023, relativi allegati e nota di aggiornamento al D.U.P. Semplificato 2021/2023";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 17/04/2021, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17/04/2021, ad oggetto: "Approvazione prelievo dal fondo di riserva dell'esercizio finanziario 2021" e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14/05/2021, ad oggetto: "Comunicazione prelievo dal fondo di riserva di competenza";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/05/2021 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/05/2021, ad oggetto: "Approvazione variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021/2023 - Applicazione avanzo di amministrazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27/07/2021, ad oggetto: "Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2021/2023, verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e assestamento generale di bilancio";

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.), in merito alla disciplina delle variazioni di bilancio;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 175 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, che testualmente recita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Atteso che risulta necessario adottare in via d'urgenza le variazioni della parte corrente del bilancio di previsione 2021/2023 di seguito elencate, che consistono:

- 1) nell'aumento, in misura pari ad €uro 4.602,44, delle entrate da trasferimenti correnti da parte di pubbliche amministrazioni; tale variazione risulta indilazionabile in quanto conseguente all'avvenuta assegnazione di contributo economico da parte del Ministero della Cultura da destinare all'acquisto di libri per la biblioteca comunale (decreto del Ministro della cultura n. 550 del 01/09/2021);
- 2) nell'aumento, in misura pari ad €uro 4.602,44, della spesa per le attività culturali; nello specifico per l'acquisto di libri per la biblioteca comunale finanziato dal contributo di cui al precedente punto 1); acquisto avente carattere d'urgenza stante l'obbligo di rispettare i tempi e le modalità dello stesso, come definiti dal Ministero della cultura, pena la decadenza dal contributo concesso;

Atteso che risulta altresì necessario adottare in via d'urgenza le variazioni della parte capitale del bilancio di previsione 2021/2023 di seguito elencate, che consistono:

- 1) nell'aumento, in misura pari ad €uro 156.315,00, delle entrate costituite da

contributi economici agli investimenti; tale incremento è indilazionabile in quanto i contributi economici di seguito indicati sono già stati assegnati al Comune di Dosolo, a fronte della partecipazione a specifici bandi:

a. Euro 136.315,00 da parte di Regione Lombardia nell'ambito del bando per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici (notifica di finanziamento prot. R1.2021.0073389 del 07/06/2021);

b. Euro 20.000,00 da parte di Regione Lombardia nell'ambito del bando "SICIM – Sicurezza cimiteri (deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5226 del 13/09/2021);

2) nell'aumento, in misura pari ad Euro 45.200,00, delle entrate derivanti dal rilascio di permessi di costruire a fronte delle maggiori riscossioni effettuate;

3) nell'aumento, in misura pari ad Euro 136.315,00, della spesa per l'istruzione prescolastica al fine di realizzare l'intervento di rimozione dell'amianto dalla copertura della scuola dell'infanzia di Dosolo; intervento finanziato dal contributo economico assegnato da Regione Lombardia di cui al precedente punto 1) lettera a), ed avente carattere di urgenza, stante l'obbligo di rispettare i tempi e le modalità di esecuzione dello stesso, come definiti da Regione Lombardia, pena la decadenza dal contributo concesso;

4) nell'aumento, in misura pari ad Euro 20.000,00, della spesa per il servizio cimiteriale al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria dei cimiteri; intervento finanziato dal contributo economico assegnato da Regione Lombardia di cui al precedente punto 1) lettera b), ed avente carattere di urgenza, stante l'obbligo di rispettare i tempi e le modalità di esecuzione dello stesso, come definiti da Regione Lombardia, pena la decadenza dal contributo concesso;

5) nell'aumento, in misura pari ad Euro 45.200,00, della spesa per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale in conseguenza delle maggiori entrate da permessi di costruire di cui al precedente punto 2), già riscosse;

Richiamato l'art. 187, comma 1, del T.U.E.L., che testualmente recita: "Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto";

Osservato che la parte accantonata, la parte vincolata e la parte destinata agli investimenti possono essere liberamente applicate al bilancio di previsione dell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto;

Richiamato altresì il comma 2 dell'art. 187 del T.U.E.L., il quale stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato (cioè destinato o libero) è ammesso solamente nel caso in cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del

T.U.E.L.;

Atteso che, non trovandosi l'Ente in anticipazione di tesoreria e non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Considerato che risulta necessario incrementare di €uro 70.000,00 le spese di investimento per la viabilità, al fine di provvedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strade comunali;

Ritenuto di finanziare la predetta spesa di investimento mediante applicazione della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2020 per €uro 70.000,00;

Richiamato l'art. 193, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Evidenziato che, a seguito della variazione di bilancio adottata con il presente provvedimento, viene garantito un Fondo di cassa finale non negativo;

Ritenuto di approvare il prospetto relativo alle variazioni da apportare al bilancio di previsione 2021/2023 (allegato A);

Dato atto che le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, apportate con il presente atto, garantiscono il rispetto degli equilibri generali di bilancio, come dimostrato nell'allegato B);

Dato atto che, con successivo provvedimento, l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Considerato che l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 del T.U.E.L. ha comportato, con decorrenza dall'esercizio 2020:

- il venir meno dei controlli di cassa da parte del tesoriere sul bilancio di previsione, dell'obbligo di trasmissione al tesoriere stesso del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva;
- il venir meno dell'obbligo del tesoriere di gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, di registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario;
- che non sia più necessario allegare alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato 8/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale riporta i dati di interesse del tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la previsione definitiva dopo la variazione in corso;
- con l'abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 226 del T.U.E.L., il venir meno dell'obbligo di allegare al conto del tesoriere i prospetti di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi favorevolmente dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023, elencate nel tabulato che si allega al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) Di dare atto, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1), che l'avanzo di amministrazione residuo risulta così composto:

Descrizione	Avanzo accertato	Avanzo applicato con atti precedenti	Avanzo applicato con il presente atto	Avanzo da applicare
Fondi accantonati	€. 352.761,54	€. 0,00	€. 0,00	€. 352.761,54
Fondi vincolati	€. 259.995,99	€. 110.031,77	€. 0,00	€. 149.964,22
Fondi destinati	€. 7.181,39	€. 7.181,39	€. 0,00	€. 0,00
Fondi liberi	€. 248.363,21	€. 20.649,06	€. 70.000,00	€. 157.714,15
Totali	€. 868.302,13	€. 137.862,22	€. 70.000,00	€. 660.439,91

3) Di dare atto:

- che, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, dopo le predette variazioni, resta assicurato l'equilibrio generale del bilancio di previsione 2021/2023 (allegato B);

- che si ritiene non esistano ad oggi debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

4) Di dare atto che la presente variazione è in linea con gli orientamenti del Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2021/2023, e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 203 del D.Lgs. n. 267/2000, il D.U.P.S. è da considerarsi aggiornato alla presente variazione;

5) Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore Unico dei Conti per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

6) Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di dar corso alle operazioni contabili conseguenti all'adozione del presente atto;

7) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Successivamente,

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere alla variazione di bilancio per le motivazioni esposte in premessa.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **25** del **25.09.2021**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA